

UMBRIA

L.R. 22 febbraio 2005, n. 11

Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale.

(Pubblicata nel B.U. Umbria 9 marzo 2005, n. 11, S.O. n. 1)

Art. 30

Compensazioni.

1. Gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere l'utilizzazione dei diritti edificatori e delle aree acquisite dal comune ai sensi dell'articolo 4, comma 5 per compensazioni di oneri imposti ai proprietari in materia di acquisizione pubblica degli immobili, di demolizioni senza ricostruzioni in loco per finalità urbanistiche, di ripristino e di riqualificazione di spazi, di eliminazione di detrattori ambientali.
2. Le compensazioni vengono definite, sulla base di perizie tecnico-estimative e sono deliberate dal comune.

PUGLIA

L.R. 22 febbraio 2005, n. 3

Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005.

(Pubblicata nel B.U. Puglia 25 febbraio 2005, n. 32)

Art. 21

Permuta di terreni in esproprio con diritti volumetrici.

1. I Comuni, all'interno di piani attuativi, sia di iniziativa pubblica che privata, esecutivi dello strumento urbanistico vigente, possono riservarsi una quota dei diritti volumetrici di edificazione, per la perequazione volumetrica territoriale con aree da espropriare individuate fuori dal perimetro del piano. Tali diritti volumetrici possono essere attribuiti, con accordo di cessione volontaria stipulato ai sensi dell'articolo 45 del [D.P.R. n. 327/2001](#) e successive modifiche, ai proprietari di terreni da espropriare per pubblica utilità, in luogo dell'indennità spettante per l'espropriazione.

EMILIA ROMAGNA

L.R. 19 dicembre 2002, n. 37

Disposizioni regionali in materia di espropri.

(Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 20 dicembre 2002, n. 180)

Art. 23

Misure compensative in sede di accordo di cessione.

1. Ferma restando la possibilità di attuare le misure compensative di cui all'articolo 30, comma 11, della [L.R. n. 20/2000](#), il Comune ed il privato possono stipulare un accordo di cessione del bene, ai sensi dell'articolo 45 del [D.P.R. n. 327/2001](#), in cui a fronte della cessione delle aree da espropriare sia attribuita al proprietario delle stesse, in luogo del prezzo del bene, la facoltà di edificare su aree diverse di proprietà comunale o di terzi già destinate all'edificazione dagli strumenti urbanistici, concordate tra lo stesso Comune e i soggetti interessati.

TOSCANA

L.R. 18 febbraio 2005, n. 30

Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.

(Pubblicata nel B.U. Toscana 28 febbraio 2005, n. 17, parte prima)

Art. 15

Misure compensative nei casi di cessione volontaria.

1. Ferma restando la possibilità di applicare misure compensative previste da altre disposizioni vigenti, nei casi di accordi di cessione volontaria ai sensi dell'articolo 45 del [D.P.R. n. 327/2001](#), i comuni ed i privati possono convenire che, in luogo del prezzo del bene, ai proprietari delle aree da espropriare possa essere attribuito come corrispettivo, sempre entro i valori previsti dall'articolo 45, comma 2, del [D.P.R. n. 327/2001](#), la facoltà di edificare su altre aree di proprietà comunale o di terzi già edificabili previo accordo con i medesimi.